



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

Piazza A. Casalini – tel. 099/9577711 – fax 099/9577721

Ordinanza Sindacale n. 32 del 19.04.2024

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE E LA POTENZIALE TRASMISSIONE DI MALATTIE - ANNO 2024.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge",

VISTO l'art. 50, comma 5. del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti come adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

PRESO ATTO della nota della ASL Taranto prot. n. 68515 del 05.04.2024, con la quale si invita l'Amministrazione comunale ad emanare specifica ordinanza al fine di assicurare idonei interventi di prevenzione della proliferazione delle zanzare (*Culex*, *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*) che fungono da vettore potenzialmente competente per la trasmissione di vari virus e patogeni responsabili di infezioni;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e abbattere la densità vettoriale sul territorio a tutela della salute della popolazione;

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

ORDINA

alla cittadinanza, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente e il 30.11.2024:

- 1) di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno degli appartamenti;
- 2) di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- 3) di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori etc. con cadenza settimanale;
- 4) di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o zanzariere);
- 5) di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi. ad esempio le fioriere da

- cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10 - 20 mg per litro d'acqua;
- 6) di introdurre nelle fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (pesci rossi gambusia, etc.);
 - 7) di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili, provvedendo altresì periodicamente allo sfalcio della vegetazione incolta;
 - 8) di provvedere a vuotare almeno una volta alla settimana i portafiori cimiteriali, avendo cura di gettare l'acqua nel terreno;

IN PARTICOLARE ORDINA

- 9) alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli di copertura di silos plastici all'aperto, o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici;
- 10) ai consorzi e agli enti che gestiscono comprensori, e ai proprietari degli edifici adibiti ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi etc.).
- 11) Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d'auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno a propria cura:
 - a. disporre a piramide gli pneumatici con periodo di giacenza superiore ai 15 giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneo ad evitare la raccolta d'acqua piovana;
 - b. eliminare gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;
 - c. provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, degli pneumatici privi di copertura movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
- 12) Inoltre, coloro che gestiscono attività di rottamazione auto e vivaistiche dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalle attività tale da eliminare i focolai larvali presenti. Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza di zanzare, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione e, se ritenuto opportuno, anche mediante affidamento a ditte specializzate. La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.
- 13) Copia della presente ordinanza sarà inviata alla ASL di Taranto e per opportuna conoscenza alla Prefettura di Taranto. La Polizia Municipale è incaricata dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Prof. Francesco Leo